

La sig.ra X, madre di Y (affetto da grave patologia psichiatrica, ma non interdetto), apprende che il figlio ha alienato l'immobile in cui anch'ella con lui convive.

Propone domanda per la pronuncia annullamento dell'atto, assumendo l'incapacità di intendere e volere del figlio.

Nel corso del giudizio sostiene poi che la compravendita, prima che annullabile (art. 428 cod. civ.), debba ritenersi nulla (art. 1418 cod. civ.), poiché effetto diretto della consumazione di un reato (circonvenzione d'incapace da parte dell'acquirente -art. 643 cod. pen.) e quindi contraria a norma imperativa.

Si pongono le seguenti questioni:

- 1) l'incapacità naturale del contraente
- 2) la legittimazione dell'attrice (in posizione di terzietà nella compravendita) all'azione di annullamento
- 3) la dedotta nullità del negozio per contrasto con norme imperative
- 4) l'interesse e la legittimazione dell'attrice a far valere la pretesa nullità
- 5) il potere officioso del giudice di rilevarla anche in difetto di attività assertiva della parte.